



**TRIBUNALE DI PESARO**  
Piazzale Carducci, 12 - 61100 Pesaro  
Tel. 0721/6971 Fax 0721/370728  
PRESIDENZA

DECR. PRESID.  
NO 3586/14

Al Sig. Dirigente in sede

Il Presidente,

ritenuto di dover fornire alla cancelleria civile opportune istruzioni circa la questione -variamente risolta a livello nazionale- della ammissibilità o non del deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio;

all'esito della apposita riunione convocata ex art. 47- ter Ord. Giudiz.;  
ritenuto che

con decreto dirigenziale emesso ai sensi dell'art. 35 comma 1 D.M. 44/11, presso il Tribunale di Pesaro, sin dal 01.02.2012, è stato attivato il P.C.T. per gli atti del giudice e delle parti indicati nello stesso decreto, tra i quali la "comparsa di risposta" "nell'ambito del contenzioso civile e nelle controversie di lavoro";

l'art. 16-bis del D.L. 179/2012 non prevede il deposito telematico della comparsa di risposta, ma neppure lo vieta; deve quindi applicarsi il principio di libertà delle forme ex art. 121 c.p.c. e spetta al giudice la verifica dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo;

- la circolare del Ministero della Giustizia del 27 giugno 2014 al cap. 1 recita "si ritiene che l'entrata in vigore delle norme di cui all'art. 16 bis d.l. cit. non innovi in alcun modo la disciplina previgente in ordine alla necessità di un provvedimento ministeriale per l'abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Dunque, nei tribunali già abilitati a ricevere tali atti processuali ai sensi dell'art. 35 DM 44/11, continuerà a costituire facoltà (e non obbligo) delle parti, quella di inviare anche gli atti introduttivi o di costituzione in giudizio mediante deposito telematico";

- si dispone, pertanto, che la cancelleria accetti il deposito telematico della comparsa di costituzione.

Pesaro, 30 ottobre 2014

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Mario Perfetti)